

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6744 del 18/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 intestata a VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6962 del 15/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 intestata a VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 26/04/2016 con atto Prot. Unione 16586;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- all'ALLEGATO C, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/08/2017, acquisita al Prot. Unione 32952 e da Arpae al PGFC/2017/12134 del 09/08/2017, da **VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A.** nella persona di Comandini Claudio, in qualità di Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/09/2017 Prot. Unione 36246, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13358, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 06/10/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 40754 e da Arpae al PGFC/2017/14970 dell'11/10/2017;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 9327 del 13/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16595, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta di richiesta di AUA per modifica sostanziale AUA per emissione prodotte da stampante 3D, presentata dal Sig. Carlo Comandini (...) in qualità di legale rappresentante della azienda Vossloh-Schwabe Italia S.p.A con sede in Via Strada San Martino ,15– Sarsina e la relativa relazione del tecnico competente in acustica ambientale Dott. Ing. Delli Ponti ai sensi dell'art. 2 della legge 26.10.1995, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento,

depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 15/11/2017, ove in particolare è riportato “(...) *Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi)” all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpa di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2016 prot. n. 16586; (...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.*”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 26/04/2016 con atto Prot. Unione 16586, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016** ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOSSLOH-SCHWABE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n.15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione articoli in materie plastiche, sito nel Comune di Sarsina, Via Strada San Martino n. 15.*”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 26/04/2016 con atto Prot. Unione 16586, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” della determinazione sopraindicata, con l'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2016 prot. n. 16586.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E32 "Stampante 3D" e la possibile sostituzione delle colle attualmente utilizzate negli impianti di cui alla emissione E29 "Reparto assemblaggio led", con altre equivalenti, mantenendo invariato il complessivo consumo annuo.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattandosi della modifica di stabilimento già autorizzato, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2017/12751 del 28/08/2017, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione delle modifiche richieste, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PGFC/2017/16652 del 14/11/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE E32 – STAMPAGGIO 3D - La relazione tecnica non fornisce alcun dettaglio sugli inquinanti generati dalla stampa né sulle temperature di esercizio; sia i Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, sia la DGR 2236/09 e smi, non riportano voci che includono l'attività di stampa in 3D. Gli inquinanti derivanti dalla lavorazione sono riconducibili alle polveri ed alle sostanze organiche volatili.

Polveri - Per la determinazione del valore limite, si potrebbe fare riferimento al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

Tenuto conto dei consumi limitati di inchiostri (128 l/anno) e della portata contenuta del punto di emissione, si ritiene di non imporre limiti a camino per tale inquinante. Si rileva inoltre che la portata indicata renderebbe difficoltoso un campionamento in isocinetismo delle polveri in uscita dal camino.

Sostanze organiche volatili - Visionate le schede di sicurezza degli inchiostri utilizzati a base acrilica e alcoli, per la determinazione dei valori limite si potrebbe fare riferimento, sia perché presenti sia per affinità, alle sostanze della classe III della tabella D, della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 2000 g/h e 150 mg/Nmc. Tenuto conto dei consumi

limitati di inchiostri (128 l/anno) e della portata contenuta del punto di emissione, si ritiene di non imporre limiti a camino per tale inquinante. I consumi di inchiostri, validati dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotati su registro con pagine numerate e vidimato da Arpae.

Per quanto riguarda le emissioni già autorizzate non soggette a modifica il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene di riconfermare le valutazioni istruttorie e le condizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1099 del 19/04/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2016 prot. n. 16586, procedendo altresì ad aggiornarlo con l'inserimento al paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" del riferimento all'emissione E31 "Laboratorio prove", già oggetto di una precedente comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in data 26/09/2016 ed assunta al PGFC/2016/14275 (pratica Sinadoc n. 28977/2016).

Il Comune di Sarsina, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2016 prot. n. 16586, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 26/09/2016 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/08/2017 prot. n. 32952, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E31 – LABORATORIO PROVE

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. E9, E10 – LOCALE DI DEUMIDIFICAZIONE

EMISSIONI N.E13,E14–LOCALI DI DEUMIDIFICAZIONE (camino evacuatore di calore)

EMISSIONI E18, E19 – RICAMBI ARIA IN LOCALI OFFICINA MANUTENZIONE

EMISSIONI E24, E25 – CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE

EMISSIONI E20, E21, E22 - Aria calda da compressori Aria 1, 2 e 3

EMISSIONE E23 - Aria calda da essiccatore aria

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione articoli in materie plastiche, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E8 – ELETTOEROSIONI

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – REPARTO STAMPAGGIO

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – VASCA TRATTAMENTI TERMICI

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
di cui Nebbie oleose	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONI N. E15, E16 ED E17 – SILOS DI STOCCAGGIO DELLE RESINE

EMISSIONI N. E26, E27 ED E28 – SILOS DI STOCCAGGIO DELLE RESINE

Portata massima	54	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	36	h/anno

Per tali emissioni non si fissano dei valori limite, visti i tempi di utilizzo dei silos (circa 36 ore/anno) e considerato che le resine stoccate presentano una granulometria consistente e quindi un basso contenuto di materiale particellare.

EMISSIONE N. E29 – REPARTO ASSEMBLAGGIO LED

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E30 – MACINATURA RESINE PLASTICHE

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E32 –STAMPANTE 3D

Portata massima	180	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Tenuto conto dei consumi limitati di inchiostri e della portata contenuta del punto di emissione, non si fissano valori limite per gli inquinanti Polveri e Sostanze organiche volatili.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E32** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Sarsina la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E32**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E8, E11, E12 ed E30 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
7. Il controllo analitico periodico annuale per la **emissione E29** è sostituito dalla annotazione

mensile dei consumi di filo di stagno e di colla (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo punto 9. I consumi di filo di stagno e di colla non devono essere rispettivamente superiori a **200 kg** e **390 kg/anno**.

8. I consumi di inchiostri (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati per la stampante 3D di cui alla **emissione E32** devono essere annotati mensilmente sul registro di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i **consumi di filo di stagno e di colla**, così come precisato al precedente punto 7, relativamente alla **emissione E29**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i **consumi di inchiostri** per la stampante 3D, così come precisato al precedente punto 8, relativamente alla **emissione E32**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.